

ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: DIRITTO ALLA CONTINUITÀ DELLE CURE

Riportiamo il testo dalla e-mail inviata il 27 novembre 2013 dalla Fondazione promozione sociale onlus all'Assessore alla sanità della Regione Toscana, al Direttore generale dell'Asl di Firenze e al Direttore sanitario della Casa di cura Segesta Villa delle Terme della stessa città.

In merito alla vicenda della signora T.T. questa Fondazione promozione sociale onlus rileva che l'Asl di Firenze, nonostante sia obbligata dalle leggi vigenti a garantire senza alcuna interruzione le necessarie cure residenziali agli anziani malati cronici e alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ha sostenuto che l'inferma non autosufficiente e/o i congiunti sarebbero obbligati a provvedere autonomamente alle indilazionabili cure per il periodo intercorrente tra la dimissione della casa di cura e il suo inserimento in Rsa, di cui non è precisata la data di attuazione.

Sulla base della illegittima comunicazione di cui sopra, il dott. A. B., Direttore sanitario dell'Asl di Firenze, ha avuto l'ardire di scrivere che dal giorno delle dimissioni *«le spese relative a ciascuna giornata di degenza aggiuntiva non potranno più essere sostenute dall'Azienda sanitaria, ma verranno direttamente fatturate alla paziente»*, sostenendo, contrariamente a quanto stabiliscono le leggi vigenti, che detto addebito all'inferma è stato disposto *«dal momento che non sussiste più alcun motivo di natura sanitaria che giustifichi la permanenza della stessa nella struttura che attualmente la ospita, con la conseguente impossibilità – da parte dell'Amministrazione scrivente – di sostenere la spesa relativa»*.

Al riguardo questa Fondazione chiede che le Autorità responsabili delle prestazioni dovute obbligatoriamente alle persone anziane colpite da patologie invalidanti, diano piena e immediata attuazione, non solo nei confronti della Signora T.T. ma di tutti gli aventi diritto, alla legge 833/1978 il cui articolo 2 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare *«la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata»* della malattia.

Detta disposizione è ripresa dai Lea (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) per

cui le Regioni non hanno alcun potere per limitarne o ritardarne l'attuazione.

Inoltre è estremamente grave che il succitato Dott. Angelo Barosi abbia scritto che *«nel caso la signora T. non fosse in grado di lasciare da sola la struttura in cui si trova attualmente e nessun familiare si rendesse disponibile, si avverte fin d'ora che l'istituto ospitante dovrà contattare le competenti autorità (giudiziarie e di polizia) affinché provvedano secondo le disposizioni di legge in materia»*.

A questo proposito si ricorda che in base all'articolo 23 della Costituzione *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»* e che non vi sono mai state, né vi sono leggi che obbligano i congiunti a svolgere attività di competenza del Servizio sanitario nazionale.

Segnaliamo altresì che nella sentenza n. 89/182005 la Corte di Cassazione, Sezione II, ha stabilito che *«al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo a incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa»*.

Infine facciamo presente che l'articolo 28 della Costituzione sancisce quanto segue: *«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»*.

Alleghiamo la nota del Difensore civico della Regione Piemonte del 14 maggio 2012 (1), nonché le ordinanze del Tar del Piemonte n. 609/2012 e 141/2013 (2).

Ciò premesso, questa Fondazione chiede alle Autorità alle quali la presente è indirizzata di fornire assicurazioni circa il puntuale rispetto delle leggi vigenti.

(1) Il testo integrale è stato riportato nell'articolo "Autorevole intervento del Difensore civico della Regione Piemonte a sostegno della continuità terapeutica degli anziani malati cronici non autosufficienti" pubblicato sul n. 180, 2012 di *Prospettive assistenziali*.

(2) Cfr. l'articolo "Recenti importanti provvedimenti confermano i diritti pienamente e immediatamente esigibili alle cure socio-sanitarie sanciti dai Lea", *Ibidem*, n. 182, 2013.